

Articolo 70

Informazione e istruzione dei lavoratori

(art. 48 LL)

¹ Il datore di lavoro deve provvedere affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi i lavoratori che vi esercitano la propria attività pur dipendendo da un'altra azienda, siano adeguatamente ed esaurientemente informati e istruiti circa l'organizzazione dell'orario di lavoro, la strutturazione dei piani di lavoro e i provvedimenti previsti in caso di lavoro notturno ai sensi dell'articolo 17e della legge. L'istruzione del lavoratore deve aver luogo al momento dell'entrata in servizio e in caso di modifica delle condizioni di lavoro; se necessario, va ripetuta.

² Le informazioni e le istruzioni devono essere impartite durante l'orario di lavoro e non possono essere messe a carico dei lavoratori.

Capoverso 1

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore sia al corrente dell'organizzazione dell'orario di lavoro e della strutturazione dei piani di lavoro nell'azienda. In caso di lavoro notturno, i lavoratori devono essere istruiti anche in merito ai provvedimenti supplementari eventualmente presi dal datore di lavoro secondo l'articolo 17e della legge. Questi provvedimenti riguardano segnatamente la sicurezza degli spostamenti per recarsi al lavoro, l'organizzazione del trasporto, le possibilità di riposarsi e di alimentarsi nonché la cura dei figli. Il personale di nuova assunzione deve ricevere tali informazioni nel quadro dell'introduzione al lavoro. Un'attenzione particolare va riservata all'istruzione dei lavoratori di lingua straniera. L'obbligo dell'istruzione vale anche per il personale assunto temporaneamente e per i lavoratori di aziende terze che lavorano provvisoriamente o anche per periodi di tempo più lunghi nell'azienda.

In caso di cambiamento del posto di lavoro o di introduzione di nuovi sistemi di orario di lavoro occorre impartire, se del caso, le pertinenti istruzioni.

Capoverso 2

L'introduzione e l'istruzione di nuovi lavoratori come pure eventuali istruzioni successive e supplementari sono parte integrante del lavoro: esse non comportano alcuna deduzione del salario e devono essere impartite durante l'orario di lavoro normale. Non possono pertanto avvenire durante il tempo libero né durante le pause. È vietata qualsiasi trattenuta sul salario. Anche il recupero anticipato o posticipato del tempo dedicato a queste istruzioni non è ammesso.

La OLL 3 e la OPI contengono anch'esse una disposizione relativa all'istruzione dei lavoratori. Dal profilo del contenuto si tratta dell'igiene (art. 6 OLL 3) e della prevenzione degli infortuni (art. 6 OPI).